Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 aprile 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 98 DELL'11 APRILE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale; 12 % serie ordinaria quindicennale; 13,50 % serie ordinaria quindicennale; 16,50 % serie ordinaria quinquennale; 16,50 % serie ordinaria decennale; 16,50 % serie ordinaria qundicennale; 17,50 % serie ordinaria quinquennale; 17,50 % serie ordinaria decennale; 17,50 % serie ordinaria quindicennale; 18 % serie ordinaria quinquennale; 18 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 1° aprile 1983.

(2203)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1983, n. **102.**

Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione del punto 4 dell'articolo IV della convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con legge 16 maggio 1977, n. 306, le opere tutelate in virtù della convenzione stessa non possono godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non possono, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 6 aprile 1983, n. **103.**

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure per fronteggiare la difficile situazione dei porti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Allo scopo di conseguire una maggiore produttività nei porti, nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di impiego mensile non superiore a 14 giornate lavorative, i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in numero di 1.500 e i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi di cui all'articolo 110 del codice della navigazione in numero di 3.500 sono collocati in quiescenza, anticipatamente al raggiungimento dell'età prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo le modalità previste dal presente decreto.

(2) Il pensionamento anticipato dei suddetti lavoratori si attua, fino al 31 dicembre 1985, al maturarsi dei requisiti di cui al successivo sesto comma, in conformità ai programmi di cui al comma seguente.

(3) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, stabilisce con proprio decreto, per ciascun porto, i programmi di cancellazione dai ruoli e di pensionamento anticipato dei lavoratori di cui al precedente primo comma, che siano in possesso dei requisiti indicati al successivo sesto comma.

(4) In tali programmi sono altresì determinati la nuova dotazione organica del personale, riferita a quello in servizio alla data del 1° gennaio 1983 e commisurata all'entità dei pensionamenti anticipati, degli enti e delle aziende portuali nonché il numero massimo dei lavoratori da mantenere iscritti nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali.

(5) I programmi, inoltre, indicano i criteri relativi alla ristrutturazione del salario garantito e alla formazione delle squadre in relazione alle particolari situazioni strutturali di ciascun porto e alle esigenze dei servizi richiesti, ai fini di una più funzionale e produttiva organizzazione del lavoro intesa anche a realizzare l'equilibrio finanziario delle gestioni portuali.

(6) Al fine della formazione dell'elenco dei soggetti da porre in pensionamento anticipato, possono presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al precedente

terzo comma, i lavoratori, compresi nei predetti programmi, che siano in possesso dei seguenti requisiti o che li matureranno entro il 31 dicembre 1985:

a) età superiore a 55 anni per gli uomini o a 50 anni per le donne, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 15 anni;

b) età inferiore a 55 anni, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 30 anni se iscritti all'INPS e/o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive, o di contributi assicurativi effettivi per almeno 20 anni se iscritti alla Cassa previdenza dipendenti enti locali - CPDEL o alla Cassa previdenza marinara;

c) età inferiore a 55 anni, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 20 anni se iscritti presso le previdenze locali previste nei regolamenti degli enti portuali.

Art. 2.

(1) Qualora i lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui all'articolo precedente, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, risultino eccedenti rispetto ai programmi di cui al terzo comma dell'articolo stesso, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, coloro che debbano fruire del pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore età, tra gli interessati che ne hanno fatto domanda.

(2) Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino, alla scadenza del termine di presentazione stabilito nel sesto comma del precedente articolo 1, inferiori ai predetti programmi, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal sesto comma dell'articolo 1, deve essere obbligatoriamente collocato in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore età e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nei programmi di cui al terzo comma del medesimo articolo 1.

(3) Al lavoratore posto in pensionamento anticipato spetta, alla data del pensionamento o dal primo giorno del mese successivo alla stessa, secondo quanto previsto dagli ordinamenti degli istituti previdenziali, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di cinque anni, comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età o di quaranta anni di contributi previdenziali.

(4) I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva sono a carico dello Stato.

(5) Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

(6) All'onere derivante dall'applicazione del terzo comma del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-86, con la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 15.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1986. La suddetta ripartizione potrà essere modificata in sede di legge finanziaria degli anni predetti.

Art. 3.

(1) Ai lavoratori di cui al precedente articolo 2 spetta a cura degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, se dipendenti dagli stessi, ovvero dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali di cui alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, se appartenenti a compagnie o gruppi portuali, oltre alle eventuali indennità previste dalla vigente disciplina contrattuale, il trattamento di fine rapporto maturato fino alla data del pensionamento anticipato, maggiorato di un periodo pari a quello mancante per la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e comunque non superiore ad anni cinque.

(2) L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al precedente articolo 2, nonchè la maggiorazione del trattamento di fine rapporto di cui al primo comma, non sono cumulabili con provvidenze previste, allo stesso titolo, dagli ordinamenti degli enti portuali.

(3) Per i lavoratori cui si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, la quota annuale relativa al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di raggiungimento dell'età pensionabile è rapportata alla retribuzione dell'ultimo anno di servizio.

(4) Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici ed il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito di diritto pubblico, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi.

(5) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è concesso agli enti di cui al precedente comma, per il pagamento degli interessi sulla somma mutuata, un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma stessa. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(6) Per il pagamento del contributo di cui al precedente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

(7) Fino alla completa attuazione dei programmi di pensionamento anticipato dei lavoratori è vietata l'assunzione alle dipendenze degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici e delle compagnie portuali, ovvero l'iscrizione nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali, di nuovo personale, fatta eccezione per quanto previsto al successivo quindicesimo comma.

(8) Dopo tale data l'assunzione e l'iscrizione nei registri di nuovo personale sono consentite solo nei limiti delle dotazioni organiche complessive di personale di

ciascun ente portuale e azienda dei mezzi meccanici e del numero massimo dei lavoratori di ciascuna compagnia o gruppo portuale, determinati ai sensi del quarto comma del precedente articolo 1.

(9) I lavoratori collocati in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto non possono essere assunti in impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione. I contributi assicurativi di cui al quarto comma dell'articolo 2 sono riassorbiti in caso di costituzione di nuova posizione assicurativa.

(10) Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici debbono avvalersi, per eventuali consulenze, degli organi tecnici, anche consultivi, dello Stato nonchè del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

(11) Ai lavoratori degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici e delle compagnie e dei gruppi portuali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.

(12) Ai lavoratori che entro il 1° gennaio 1983 hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, si applicano i benefici del presente decreto.

(13) La lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è modificata come segue:

« *b*) ad assicurare mensilmente ai lavoratori portuali, per il massimo di 26 giornate, oltre all'indennità di contingenza, determinata contrattualmente, la corresponsione del salario garantito nella misura dell'80 per cento della giornata lavorata base e dell'elemento distinto dalla retribuzione, fissati contrattualmente, per coloro che, presenti nel porto, non vengono avviati al lavoro per mancanza di traffico ».

(14) I regolamenti e le tariffe per tutte le prestazioni rese nei porti sono approvati dal Ministero della marina mercantile entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Trascorso tale termine i regolamenti e le tariffe si intendono approvati.

(15) la lettera *b*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, è sostituita dalla seguente:

« *b*) in caso eccezionale e per comprovate esigenze di servizio la nomina del direttore generale può essere effettuata, a giudizio dell'assemblea e con motivata deliberazione, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, mediante chiamata diretta di persona che, oltre ad essere in possesso del diploma di laurea e dei requisiti di carattere generale, sia fornita di particolare capacità e speciale competenza nella materia inerente alle funzioni connesse al posto da conferire ».

(16) Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, sono sostituiti dal seguente:

« Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del direttore generale sono disciplinati dal regolamento organico per il personale del Consorzio autonomo del porto di Genova ».

Art. 4.

(1) Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è assegnato, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, un contributo per una sola volta di lire 25.000 milioni.

(2) Per far fronte alle esigenze derivanti dalla crisi del traffico portuale è costituito un fondo di lire 48.000 milioni per l'erogazione di contributi straordinari agli enti portuali.

(3) Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta la ripartizione e la assegnazione di contributi straordinari rapportati per ciascun ente alla situazione economica e di bilancio al 31 dicembre 1982.

(4) L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi primo e secondo è subordinata all'approvazione dei programmi di cui all'articolo 1 del presente decreto.

(5) La somma complessiva di lire 73.000 milioni prevista dai precedenti commi primo e secondo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1983.

(6) Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 88.000 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(7) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 6 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — DI GIESI — SCOTTI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. 104.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

istituzioni di patologia generale;

biochimica macromolecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1983
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 332

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1163: « Istituzione presso l'Istituto superiore di sanità del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 95 del 7 aprile 1983).

Nella tabella *B* allegata al decreto citato in epigrafe, in corrispondenza della qualifica di « Ricercatore », dove è scritto: « Prima qualifica professionale *con almeno* 15 anni di servizio di ruolo », leggasi: « Prima qualifica professionale *con meno di* 15 anni di servizio di ruolo ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1983.

Modalità di cessione ad enti, associazioni e privati della moneta celebrativa del 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche ed il contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1982, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Considerata la necessità di disciplinare la distribuzione ad enti, associazioni e privati, italiani o stranieri, prenotatari delle suddette monete d'argento celebrative del 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo;

Decreta:

Gli enti, le associazioni ed i privati, italiani o stranieri, possono effettuare l'acquisto delle monete d'argento da L. 500 celebrative del 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo, sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4 - Roma, sia mediante versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato « Emissioni numismatiche » - Piazza Verdi n. 10 - 00198 - Roma.

Il prezzo di ciascuna moneta è fissato in L. 17.500.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1983
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 316

(2167)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di tassi di premio, in estensione di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 16 marzo 1982, della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio, relativi a brevi durate contrattuali, in estensione della tariffa di assicurazione sulla vita n. 11 U, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 11669, da utilizzare per coperture assicurative legate alla concessione di piccoli prestiti da parte di istituti finanziari, da acquisire senza visita medica e con copertura immediata, in deroga a quanto previsto dalle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita senza visita medica, approvate con decreto ministeriale 24 novembre 1977;

Viste le citate condizioni di polizza;

Considerato che la soppressione del periodo di carenza dalle predette condizioni di polizza non introduce elementi di rischio per l'impresa giacché si tratta di assicurazioni di piccoli importi relative a rischi di breve durata;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio, in estensione della tariffa di assicurazione sulla vita sottoindicata, presentati dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 11 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di mensilità posticipate certe pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 11669).

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dalle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita senza visita medica, approvate con decreto ministeriale 24 novembre 1977, la citata società è autorizzata ad assicurare senza visita medica e senza carenza e sino ad un importo massimo di L. 7.000.000 i clienti di banche od istituti finanziari mediante utilizzo dei tassi di premio di cui all'art. 1.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2049)

DECRETO 5 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Euro Sicurtà, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i processi verbali con i quali i vigili urbani di Roma e di Milano hanno elevato contravvenzioni, ai sensi dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti di proprietari di veicoli assicurati contro i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore con la società di mutuo soccorso Euro Sicurtà, con sede in Roma, via Palermo, 28;

Visti gli esposti inviati al Ministero da parte di danneggiati ed assicurati con la citata società di mutuo soccorso Euro Sicurtà ove viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti da contratti dalla stessa società stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 813715 in data 9 maggio 1981 il Ministero ha formalmente diffidato la predetta società di mutuo soccorso Euro Sicurtà a cessare l'attività assicurativa e che la stessa società con lettera del 19 giugno 1981, nel sostenere la legittimità di tale attività, ha comunicato « di aver cessato l'attività medesima »;

Visto il verbale in data 16 dicembre 1982 degli accertamenti ispettivi eseguiti presso la citata società di mutuo soccorso Euro Sicurtà dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma, dal quale risulta che la predetta società esercita attività assicurativa nei rami della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, infortuni, incendio, furto, trasporto merci, grandine, cauzioni, responsabilità civile diversi;

Considerato che dal citato verbale degli accertamenti ispettivi è risultato che la società ha incassato premi relativi ai predetti rami assicurativi per complessive lire 1.116 milioni circa negli esercizi dal 1979 al 1982 e pertanto successivamente alla data del 19 giugno 1981 è stato continuato l'esercizio dell'attività assicurativa da parte della società Euro Sicurtà;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Euro Sicurtà e priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 96/SMS/1-203 del 24 gennaio 1983 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Euro Sicurtà;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta dell'11 marzo 1983 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Euro Sicurtà », con sede in Roma, via Palermo, 28, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Maria Nuzzo.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Euro Sicurtà, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2189)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 gennaio 1983.

Impegno della somma di L. 2.068.278.000 per spese di gestione a favore delle comunità montane interessate delle regioni Basilicata e Campania (legge 26 febbraio 1982, n. 51, art. 36) - (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 28 che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto l'art. 36, primo comma, della sopracitata legge n. 51/82, con la quale viene autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, per le finalità ex legge n. 93/81;

Visto, in particolare, il secondo comma del sopracitato art. 36 della legge n. 51/82, che prevede erogazioni, a valere sull'organizzazione di lire 120 miliardi, direttamente alle comunità montane, per spese di gestione, in ragione di lire 30 milioni, quale quota fissa per ciascuna di esse, nonché di lire 1.000 per abitante residente nel rispettivo territorio montano;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio, per l'esercizio 1983;

Visto il proprio decreto del 6 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1982, registro n. 2, foglio n. 218, con il quale è stato assunto un primo impegno complessivo — per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 36 della soprarichiamata legge n. 51/82 — di L. 9.707.534.000, per l'esercizio 1982, a favore delle comunità montane ivi indicate;

Visto il successivo proprio decreto del 18 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 1983, registro n. 1, foglio n. 4, con il quale è stato assunto un secondo impegno complessivo — per le soprarichiamate finalità — di L. 6.022.315.000, per l'esercizio 1982, a favore delle comunità montane ivi indicate;

Ritenuti acquisiti, al momento, ulteriori dati di base per la determinazione delle quote di devoluzione per le comunità montane appresso indicate;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di L. 2.068.278.000 è impegnato a favore delle comunità montane appresso indicate, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 36 della legge n. 51/82, come segue:

	Importi (in lire)
Regione Basilicata:	—
Marmo-Platano	55.403.000
Melandro	53.721.000
Alto Basento	121.541.000
Camastra - Alto Sauro	44.848.000
Alto Agri	62.461.000
Lagonegrese	79.126.000
Medio Sinni - Pollino - Raparo	57.535.000

	Importi (in lire)
Val Sarmento	38.484.000
Medio Basento	49.276.000
Basso Sinni	49.653.000
Regione Campania:	
Monte S. Croce	44.146.000
Matese	63.775.000
Monte Maggiore	36.790.000
Titerno	48.480.000
Alto Tammaro	49.355.000
Del Fortore .	59.461.000
Taburno	45.383.000
Ufita	90.908.000
Alta Irpinia .	78.960.000
Partenio	63.780.000
Vallo di Lauro e Baianese .	46.518.000
Valle dell'Irno .	51.092.000
Terminio Cervialto .	91.398.000
Della Penisola Sorrentina	73.878.000
Penisola Amalfitana .	85.373.000
Alto e Medio Sele .	63.000.000
Tanagro	44.096.000
Vallo di Diano	79.716.000
Alburni	52.239.000
Del Calore Salernitano	64.890.000
Alento-Monte Stella	50.236.000
Del Gelbison e del Cervati .	50.453.000
Lambro e Mingardo	68.308.000
Bussento .	53.995.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 122

(1881)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **105.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla « Procura generale dell'istituto delle suore delle scuole cristiane della misericordia », in Roma.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Procura generale dell'istituto delle suore di Santa Maria Maddalena Postel » assunta dalla « Procura generale dell'istituto delle suore delle scuole cristiane della misericordia », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1983
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 188

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **106.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del nuovo assetto territoriale delle diocesi di Penne-Pescara, Teramo ed Atri.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la bolla pontificia 2 marzo 1982 di S. S. il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, relativa: al mutamento, in perpetuo, del titolo della diocesi di « Penne-Pescara » in « Pescara-Penne »; alla costituzione della nuova provincia ecclesiastica di « Pescara-Penne » alla quale sono assegnate come suffraganee le diocesi unite di « Teramo-Atri »; alla elevazione della chiesa cattedrale di « Pescara-Penne » alla dignità di chiesa metropolitana.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1983
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 187

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **107.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla « Casa di procura della congregazione delle povere suore insegnanti di Nostra Signora », in Roma.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa generalizia delle suore insegnanti di Nostra Signora » assunta dalla « Casa di procura della congregazione delle povere suore insegnanti di Nostra Signora », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1983
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 190

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **108.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla « Casa di procura della congregazione delle suore Marie Nazarene », in Roma.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa di procura delle missionarie eucaristiche di Nazareth », assunta dalla « Casa di procura della congregazione delle suore Marie Nazarene », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1983
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 191

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **109.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di titolo della parrocchia e chiesa omonima di « S. Domenico », in Udine.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 25 luglio 1981, relativo al mutamento di titolo della parrocchia e chiesa di « S. Domenico », in Udine, in quello di « S. Cromazio d'Aquileia ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1983
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 189

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisica generale;
2) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
3) ricerca operativa e gestione aziendale;
4) elaborazione dell'informazione non numerica.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2168)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.O.G.E.I. S.p.a., con sede in Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Varese), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Varese), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCIA Società compensati impiallacciature e affini con sede e stabilimento in Novanta Padovana (Padova), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss con sede in Codroipo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano con sede e stabilimento in San Grato (Lodi) ed ufficio in Milano, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2210)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Striano.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Striano (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 180.403.936 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 189.898.880 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. General freni, La mondiale di Fiore e Cordella, Fiore Giosuè e Cordella Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2104)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione dell'autorizzazione alla società « SO.REV - Società di revisione contabile ed amministrativa S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 19 febbraio 1983 ha limitata alla sola attività di revisione l'autorizzazione rilasciata in data 18 maggio 1931 alla società « SO.REV - Società di revisione contabile ed amministrativa S.r.l. », in Roma.

(2097)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 7 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1438,450	1438,450	—	1438,450	—	1436,50	1438,550	1438,450	1438,450	1438,45
Dollaro canadese . . .	1163,600	1163,600	—	1163,600	—	1164 —	1163,100	1163,600	1163,600	1163,60
Marco germanico .	596 —	596 —	—	596 —	—	595 —	596,050	596 —	596 —	596 —
Fiorino olandese . .	529,610	529,610	—	529,610	—	528 —	529,860	529,610	529,610	529,60
Franco belga.	29,976	29,976	—	29,976	—	29 —	29,975	29,976	29,976	29,98
Franco francese .	198,720	198,720	—	198,720	—	198 —	198,730	198,720	198,720	198,70
Lira sterlina .	2175,450	2175,450	—	2175,450	—	2169 —	2174,150	2175,450	2175,450	2175,45
Lira irlandese .	1882,100	1882,100	—	1882,100	—	—	1882 —	1882,100	1882,100	—
Corona danese .	167,960	167,960	—	167,960	—	167 —	167,970	167,960	167,960	167,95
Corona norvegese.	201,580	201,580	—	201,580	—	201 —	201,640	201,580	201,580	201,58
Corona svedese.	192,690	192,690	—	192,690	—	192 —	192,690	192,690	192,690	192,68
Franco svizzero.	703,230	703,230	—	703,230	—	701 —	702,850	703,230	703,230	703,20
Scellino austriaco.	84,810	84,810	—	84,810	—	84 —	84,780	84,810	84,810	84,80
Escudo portoghese .	14,710	14,710	—	14,710	—	14 —	14,800	14,710	14,710	14,70
Peseta spagnola .	10,619	10,619	—	10,619	—	10 —	10,621	10,619	10,619	10,62
Yen giapponese	6,057	6,057	—	6,057	—	6 —	6,058	6,057	6,057	6,05
E.C.U.	1339,650	1339,650	—	1339,650	—	—	1339,650	1339,650	1339,650	—
FIM	264,960	264,960	—	264,960	—	—	265,250	264,960	264,960	—

Media dei titoli del 7 aprile 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	45,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,650
» 5,50 % » » 1969-84 .	90,975
» 6 % » » 1970-85 .	86,900
» 6 % » » 1971-86 .	82,600
» 6 % » » 1972-87 .	76,950
» 9 % » » 1975-90 .	76,100
» 9 % » » 1976-91 .	73,300
» 10 % » » 1977-92 .	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	73,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,100
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,050
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,575
» » » » 1-10-1981/83 .	100,275
» » » » 1-11-1981/83 . .	100,050
» » » » 1-12-1981/82 .	99,900
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,475
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	98,625
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,475
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,0475
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,625
» » » » 1- 6-1982/84 .	98,275
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,825
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,050
» » » » 1- 9-1982/84 .	97,700
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,550
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,575
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,400
» » » » 1- 6-1982/86 .	98,350
» » » » 1- 7-1982/86 .	98,15
» » » » 1- 8-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	98 —
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,050
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,025
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,800
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,050
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,150
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1438,500
Dollaro canadese .	1163,350
Marco germanico	596,025
Fiorino olandese .	529,735
Franco belga	29,975
Franco francese .	198,725
Lira sterlina .	2174,800
Lira irlandese	1882,050
Corona danese	167,965
Corona norvegese	201,610
Corona svedese	192,690
Franco svizzero	703,040
Scellino austriaco	84,795
Escudo portoghese	14,755
Peseta spagnola	10,620
Yen giapponese	6,057
E.C.U.	1339,650
FIM	265,105

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro di calcolo scientifico dell'Università di Milano per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la Cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

cattedra di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitario presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche (dipartimento di fisica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i Servizi generali del rettorato (laboratorio di riproduzione legatoria, stampa) . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di statistica medica e biometria . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Ufficio tecnico del rettorato (per le esigenze del C.T.U.) per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alal data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica ostetrica e ginecologica IV . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di zoologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2166)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienze delle costruzioni . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Istituto di scienze delle costruzioni, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2165)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di giurisprudenza, istituto di studi economici e sociali, piazza Cavour, Camerino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 4 maggio 1983, ore 9.

(2178)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, clinica chirurgica I, policlinico di Careggi, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 2 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 3 maggio 1983, ore 8,30.

(2179)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di agraria, istituto di idraulica agraria, via Università n. 100, Portici - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 7 maggio 1983, ore 9.

(2180)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di fisica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Archirafi, 36, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 5 maggio 1983, ore 9,30.

(2181)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 83, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, istituto di chimica applicata, via Vienna, 2, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 9;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 5 maggio 1983, ore 9.

(2182)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di ingegneria, istituto di meccanica teorica ed applicata, viale Ungheria, 43, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 3 maggio 1983, ore 9.

(2183)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Istituto universitario di architettura, Tolentini, 191, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova: 21 aprile 1983.

(2196)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 27 aprile 1983, ore 9.

(2198)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia (di cui due posti riservati al nuovo corso di laurea in odontoiatria), gruppo di discipline n. 67, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di clinica otorinolaringoiatrica, policlinico Umberto Primo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: 21 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 22 aprile 1983, ore 9.

(2199)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Ignazio Raimondo, località Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 29 aprile 1983, ore 9.

(2200)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di ruolo di carriera esecutiva presso l'istituto di tecnologie alimentari della facoltà di agraria della Università di Udine, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, si svolgeranno nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1983 con inizio alle ore 9 presso i locali dell'istituto di tecnologie alimentari, piazzale Massimiliano Kolbe, Udine.

Le prove orali del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di difesa delle piante della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 19 novembre 1982 alla pagina 8394, si svolgeranno il giorno martedì 12 aprile 1983 alle ore 10, presso la sede dell'istituto di difesa delle piante, piazzale Massimiliano Kolbe n. 4, Udine.

(2214-2215)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di economia e commercio, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 23 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 62, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di medicina e chirurgia, via dei Vestini, Chieti Scalo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 9.

(2197)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 38, già fissate per i giorni 15-16 marzo 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 10 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 11 maggio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di filologia moderna, facoltà di magistero, via Sant'Ottano, 20, Torino.

(2184)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 5, già fissate per i giorni 24-25 marzo 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 27 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 28 aprile 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di chimica applicata della facoltà di ingegneria, Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, Monteluco di Roio.

(2201)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 5, già fissate per i giorni 18-19 aprile 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 2 maggio 1983;
seconda prova: 3 maggio 1983.

(2202)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 61, IN SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

(173/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 96 dell'8 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata farmacie comunali di Camaiore: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista direttore.

Automobile club di Salerno: Concorso per l'assunzione di una unità con la qualifica di commesso.

Opera pia « Gimelli », in Genova: Concorso per due borse di studio da conferirsi a studenti, dai 10 ai 20 anni, delle parrocchie di S. Michele di Pagana e di S. Margherita Ligure.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830980)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.